

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGOLAMENTO IRRIGUO

PREMESSA:

Il presente Regolamento ha lo scopo di fissare le norme per la distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei terreni compresi nell'ambito dei distretti irrigui consorziali gestiti dal Consorzio della Bonificazione Umbra.

Tutte le disposizioni in esso contenute sono state dettate al fine di raggiungere una gestione irrigua economica nell'interesse del Consorzio e dei consorziati e di permettere un esercizio regolare degli impianti medesimi.

TITOLO I: COMPENSORIO E CATASTO IRRIGUO

ART. 1

I terreni che possono beneficiare degli impianti consorziali di irrigazione costituiscono il comprensorio irriguo e sono iscritti nel catasto irriguo dell'Ente, il quale diviso per zone è formato:

A) - Registro delle utenze in ordine alfabetico raggruppate per impianto nel quale sono elencati i seguenti dati:

- 1) - Denominazione della Ditta, indirizzo, partita catastale.
- 2) - Presenza di colono o affittuario.
- 3) - Distretto e comizio di appartenenza.
- 4) - Foglio di mappa e n. delle particelle di cui si compone il fondo.
- 5) - Superficie irrigabile.
- 6) - Numero e matricola degli idranti.

B) - Registro delle utenze in ordine alfabetico raggruppate per distretto in cui sono riportati gli stessi dati precedenti.

C) - Planimetrie in scala 1:2000 in cui è riportato lo schema della rete irrigua con i relativi idranti.

ART. 2

Il registro delle utenze e le relative planimetrie vengono aggiornati a cura del Consorzio a richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovano l'avvenuta variazione.

Gli interessati sono quindi tenuti a comunicare entro il 30 settembre di ogni anno tutto ciò che possa servire a tenere aggiornati il registro ed i relativi fogli di mappa.

Le richieste di aggiornamento da parte degli interessati vanno fatte con domanda indirizzata al Consorzio recante gli elementi su cui la richiesta si basa.

Le rettifiche e le variazioni saranno comunicate al firmatario della domanda con lettera raccomandata.

ART. 3

L'utente che ha in uso terreni in qualità di affittuario, mezzadro, ecc., gode degli stessi diritti sull'acqua dello stesso proprietario ed a lui fanno carico tutte le responsabilità ed obblighi nell'uso dell'impianto.

Tuttavia il proprietario rimane responsabile in solido con i soggetti indicati nel precedente comma 1 per il pagamento dei canoni dovuti per l'utilizzazione dell'acqua nei suoi terreni.

ART. 4

Gli utenti iscritti pro-indiviso nel catasto irriguo sono considerati come un solo utente e sono solidali fra di loro per il pagamento del canone irriguo.

TITOLO II: DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 5

L'acqua è concessa per i soli usi irrigui. E' consentita la sola irrigazione a pioggia e per la sola superficie iscritta nel catasto irriguo del Consorzio.

La stagione irrigua è compresa di norma nel periodo 15 maggio/15 settembre; tuttavia la **Deputazione Amministrativa**, qualora se ne verificasse la necessità potrà, con apposito provvedimento, anticipare o ritardare l'inizio o la fine della stagione irrigua in funzione di particolari andamenti stagionali e di necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete.

ART. 6

Nel periodo irriguo la distribuzione dell'acqua da tutti gli idranti installati potrà essere del tipo "a domanda" o "a turno", salvo i casi di insufficienza d'acqua previsti nei successivi artt. 10-11.

Di anno in anno la **Deputazione Amministrativa**, con apposito provvedimento, stabilirà l'orario di funzionamento degli impianti.

Qualora particolari esigenze tecnico funzionali lo richiedano, l'orario potrà comunque essere variato anche durante la stagione irrigua.

Gli utenti dei vari distretti dovranno presentare ogni anno apposita domanda al Consorzio, nella quale, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare il tipo di coltura praticata e la superficie interessata all'irrigazione. Quest'ultima non dovrà eccedere il grado di parzializzazione degli impianti.

La data di presentazione delle domande, di cui al precedente comma 4, sarà fissata di anno in anno, con apposito provvedimento, dalla Deputazione Amministrativa.

Per gli impianti che richiedono la distribuzione turnata dell'acqua, l'Ente, se lo riterrà necessario, metterà a disposizione degli utenti interessati, presso la propria sede, il piano di erogazione con l'indicazione del corpo d'acqua del quale potranno usufruire e il numero di ore assegnate per ogni irrigazione. Il numero di ore verrà determinato, in base alla prevista percentuale di parzializzazione, nel caso di presentazione di denuncia eccedente tale limite di superficie.

ART. 7

Il Consorzio ha il diritto di utilizzare l'acqua che scorre nella rete di adduzione e distribuzione fissa per effetto delle concessioni di derivazione assentite dai competenti organi statali o regionali. Con la consegna dell'acqua all'idrante di irrigazione cessa il compito del Consorzio e pertanto gli utenti sono responsabili degli eventuali danni prodotti dall'acqua a terzi od ai loro stessi fondi. E' esclusa pertanto qualsiasi responsabilità da parte del Consorzio.

ART. 8

E' vietata la cessione anche temporanea di acqua anche ad altri utenti in quanto l'acqua assegnata deve intendersi come parte integrante delle particelle di terreno beneficiario, con gli obblighi stabiliti dal successivo art. 14. Il proprietario non può trasferire ad altri proprietari ricadenti all'esterno del comprensorio irriguo, nemmeno il solo uso dell'acqua assegnata.

ART. 9

Le nuove ditte che hanno una superficie minore di mq. 3.000, per poter godere di un idrante di erogazione dell'acqua dovranno associarsi ad altri utenti confinanti in modo che la superficie complessiva raggiunga il minimo indicato.

Eventuali richieste relative ad integrazioni o soppressioni di derivazioni dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno al Consorzio, che si riserva di accoglierle in relazione alla capacità dell'impianto dando comunicazione agli utenti.

Le derivazioni integrative potranno essere realizzate dal Consorzio, da Imprese di sua fiducia o direttamente dagli utenti interessati, nel qual caso il Consorzio si riserva di collaudare le opere prima della loro attivazione, con tutti gli oneri a carico del richiedente.

Le eventuali soppressioni di derivazioni dovranno essere realizzate esclusivamente dal personale del Consorzio con tutti gli oneri a carico del richiedente.

Le spese, a carico del Consorzio, per le variazioni richieste, qualora l'Ente partecipi all'esecuzione totale o parziale dei lavori, dovranno essere versate preventivamente presso la Tesoreria del Consorzio entro dieci giorni dalla comunicazione degli uffici. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione senza che il richiesto deposito venga eseguito, si intenderà che il richiedente abbia rinunciato alla variazione richiesta.

ART. 10

Nel caso di insufficienza della prevista portata o di caduta di pressione nella rete, il Consorzio si riserva di imporre limitazioni nella "distribuzione a domanda" o "a turno", assegnando ad ogni idrante o gruppi di idranti, un turno di erogazione per periodi variabili di sette-dieci giorni o la chiusura parziale o totale dell'impianto senza che i consorziati abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

(Gli artt. 11 e 12 dell'attuale regolamento sono stati uniti nell'unico art. 11 della versione modificata)

ART. 11

Il Consorzio può ridurre e/o sospendere la distribuzione dell'acqua nel comprensorio irriguo ed adottare i relativi provvedimenti, quando a suo giudizio insindacabile le esigenze tecnico-funzionali o di carattere eccezionale (rottture, avarie, ecc.) lo renderanno necessario senza che gli utenti abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 12

Nel caso che il Consorzio applichi la distribuzione turnata, è fatto obbligo a tutti gli utenti di attenersi scrupolosamente all'osservanza dell'orario predisposto, di non provocare perdite di tempo dannose nel cambiamento del turno da un utente all'altro, di essere sollecitati a prepararsi in tempo utile per cominciare l'irrigazione all'ora indicata nell'orario e di utilizzare il tempo assegnato in maniera di cessare l'esercizio nel momento stabilito. Nelle ore (sia di giorno che di notte) fissate dall'orario di distribuzione ciascun utente potrà irrigare i propri terreni; qualora però nel tempo fissato l'utente non

fosse in grado di completare l'irrigazione, non potrà pretendere in nessun caso, il prolungamento dell'orario. Se l'utente si rifiuterà di irrigare nel turno e nell'orario stabilito, perderà il diritto di irrigare nel turno.

ART. 13

Per assicurare il buon funzionamento dell'impianto e il buon uso dell'acqua e per evitare sprechi ingiustificati e danni a terzi è fatto obbligo a ciascun utente:

- a) - di sistemare convenientemente i propri terreni;
- b) - di impegnare per gli adacquamenti, personale pratico dell'irrigazione;
- c) - di lasciare in funzione gli irrigatori solo per il tempo necessario ad erogare un volume di adacquamento sufficiente alla cultura in atto **senza provocare ristagni o ruscellamenti**;
- d) - di non applicare apparecchiature che alterino l'erogazione dagli idranti sia nella portata che nella pressione;
- e) - di avvertire tempestivamente il personale del Consorzio nei casi di: fughe d'acqua dagli idranti, rotture di condotte di adduzione e distribuzione, danni arrecati al materiale del Consorzio;
- f) - di usare l'acqua esclusivamente per l'irrigazione ad aspersione e per i soli bisogni dell'irrigazione delle culture. **E' vietata in modo assoluto la pratica dell'irrigazione a scorrimento derivando dall'idrante senza l'uso dell'irrigatore.** Solamente durante le operazioni di trapianto delle culture potrà essere consentito il prelievo ed il trasporto dell'acqua degli idranti a mezzo di tubazioni flessibili in gomma. **E' consentito inoltre l'utilizzo di tubi di gomma forati (manichette) purché l'erogazione avvenga solo tramite gli appositi fori e con l'estremità del tubo chiusa;**
- g) - di prelevare l'acqua nel rispetto degli orari eventualmente stabiliti nel turno;
- h) - rispettare il grado di parzializzazione fissato per ogni impianto;
- i) - **presentare domanda di utenza entro i termini previsti all'art. 6.**

ART. 14

Gli utenti proprietari o conduttori dei fondi in cui siano ubicate le prese d'acqua dell'impianto consorziale sono tenuti a consentire agli utenti che debbano derivare l'acqua dai medesimi idranti, il trasporto dell'acqua attraverso i detti fondi ai sensi e nei limiti del disposto dell'art. 1033 del Codice Civile.

Uguale obbligo hanno tutti quegli utenti proprietari o conduttori di fondi nei quali non sia ubicata l'opera di presa e che debbono essere necessariamente attraversati per il passaggio dell'acqua derivata da altri utenti.

I rapporti che intercorreranno fra i proprietari o conduttori dei fondi dominati e serviti, per effetto del passaggio dell'acqua previsto nei due commi precedenti, saranno regolati liberamente ed unicamente dalle parti interessate, fra loro, nei modi di legge o secondo gli usi, restando il Consorzio completamente estraneo ai rapporti di cui sopra.

L'utente deve consentire l'ubicazione sul fondo delle strutture necessarie al trasporto dell'acqua a scopo irriguo in favore di altri utenti ai sensi dell'art. 1034 del C.C.

TITOLO III: CONSERVAZIONE DELLE OPERE PER L'IRRIGAZIONE

ART. 15

La manutenzione della rete fissa, di tutte le apparecchiature e dei manufatti verrà fatta a cura del Consorzio.

I consorziati devono consentire l'accesso alla rete irrigua anche con mezzi meccanici ai dipendenti del Consorzio allorché **sia ritenuto necessario** per esigenze inerenti all'esercizio irriguo o per interventi manutentori.

I proprietari avranno diritto ad essere indennizzati nel caso di eventuali danni.

Gli utenti dovranno inoltre consentire l'accesso ai propri fondi da parte del personale addetto alla sorveglianza, all'esercizio ed alla manutenzione per la verifica della corrispondenza delle superfici effettivamente irrigate con quelle dichiarate nella denuncia annuale.

Nessun utente può ostacolare gli stessi dipendenti nel disimpegno delle proprie mansioni.

ART. 16

Tutta la rete irrigua fissa compreso gli accessori nonché tutte le "ali" ed apparecchiature mobili eventualmente consegnate in uso agli utenti, appartengono al Consorzio. Rimane peraltro a completo carico degli utenti ogni onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta l'apparecchiatura

mobile (ali, curve di idrante, irrigatori, pezzi speciali ecc.). Tale apparecchiatura che dovrà essere impiegata e conservata dall'utente con la massima cura ed attenzione onde possa mantenere la migliore efficienza, non potrà in alcun caso essere alterata nelle sue caratteristiche originali; in proposito si ricorda che periodiche lubrificazioni con siringhe a mano (non ad alta pressione) entro trenta ore di esercizio, la giusta posizione dell'elichetta o del frangigetto ed una particolare cura nel montaggio e nello smontaggio dell'irrigatore sono la migliore garanzia per la sua durata e prestazione.

Il consegnatario si impegna al migliore uso, conservazione e custodia del materiale ricevuto in consegna, nonché alla sua restituzione in buone condizioni al Consorzio; in caso di cessione del terreno o di cessazione dell'eventuale rapporto di affitto rimane vietata ogni manomissione non autorizzata. In relazione a ciò il consegnatario dovrà risarcire il Consorzio, a prezzo di costo, per l'apparecchiatura che risultasse mancante o danneggiata. A fine stagione irrigua il materiale, a cura del consegnatario, sarà tempestivamente ritirato dal terreno ed accantonato in luogo sicuro e coperto.

ART. 17

Per tutti i manufatti consorziali, siano essi esistenti su aree espropriate dal Consorzio o su aree gravate soltanto da servitù è vietata qualunque opera o fatto che possa alterare la resistenza o l'idoneità all'uso a cui sono destinati manufatti, nonché le apparecchiature relative.

Resta perciò espressamente vietato:

- a) - di eseguire lavori sulle opere del Consorzio;
- b) - di collocare piante che in qualsiasi modo possono recar danno alle opere consorziali (rispetto della fascia di terreno asservita);
- c) - di manovrare o manomettere qualunque meccanismo che regola le acque consorziali;
- d) - di costruire qualsiasi tipo di manufatto a distanza non regolamentare dalle opere consortili (pozzetti, vasche, condotte ecc.);
- e) - di modificare il profilo del terreno in prossimità della rete irrigua.

ART. 18

Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità nonché dei danni da essi provocati alle opere irrigue sui loro fondi per effetto o causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori alle piantagioni.

Gli utenti, comunque, che provocano danni agli impianti consorziali, e relative colonnine di idrante, sia nei tratti in cui essi passano nel loro terreno, sia altrove, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente l'ufficio tecnico consorziale o il personale sito sul posto per gli opportuni provvedimenti, accollandosi i relativi oneri di ripristino che verranno ad essi addebitati dal Consorzio.

Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti ed ai materiali consorziali.

ART. 19

I proprietari di terreni non serviti dagli impianti e di terreni ricadenti nel comprensorio irriguo, aventi

destinazione edificatoria ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici e destinati provvisoriamente ad usi agricoli, potranno presentare al Consorzio regolare domanda per l'irrigazione ai sensi del precedente art. 6.

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di irrigazione a favore dei terreni confinanti.

Qualora, per ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese saranno a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI DI POLIZIA

ART. 20

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento saranno sanzionate con le penalità di seguito stabilite, la cui misura potrà essere periodicamente modificata dal Consiglio dei Delegati con apposita deliberazione:

- 1)- l'utente o chi per esso che effettui la cessione, anche temporanea, di acqua per qualsiasi uso ad altri utenti o a proprietari di terreni situati all'esterno del comprensorio irriguo (art. 8), sarà tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria nella misura variabile da 5 a 10 volte il canone unitario;
- 2)- l'utente o chi per esso che prelevi l'acqua senza osservare il turno ad esso assegnato sarà tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria nella misura variabile da 2 a 5 volte il canone unitario;
- 3)- chiunque prelevi l'acqua senza autorizzazione del Consorzio sarà tenuto a regolarizzare immediatamente la propria posizione e al pagamento di una sanzione pecuniaria nella misura variabile da 2 a 5 volte il canone unitario;
- 4)- l'utente o chi per esso che prelevi l'acqua con attrezzature, sistemi o modalità diverse da quelle stabilite nel presente regolamento e, in particolare, dall'art.13 sarà tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria nella misura variabile da 2 a 5 volte il canone unitario;
- 5)- l'utente che contravvenga alle disposizioni contenute nell'art.17 sarà tenuto a riportare lo stato dei luoghi nel pristino stato, al risarcimento degli eventuali danni arrecati alle opere consorziali e al

pagamento di una sanzione pecuniaria nella misura variabile da 5 a 10 volte il canone unitario;

6)- qualora il personale del Consorzio accerti che la superficie irrigata è superiore a quella dichiarata all'atto di presentazione della domanda l'utente sarà tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria nella misura variabile da 5 a 10 volte il canone unitario per la sola superficie eccedente.

In caso di recidiva la misura delle sanzioni pecuniarie sopra indicate potrà essere aumentata, con apposito provvedimento, da parte della Deputazione Amministrativa;

7) All'utente che contravvenga alle disposizioni contenute nel presente regolamento o che, comunque, impedisca il regolare esercizio del servizio irriguo, il Consorzio potrà, in caso di gravi o reiterate violazioni, sospendere in via definitiva o temporanea l'erogazione dell'acqua con provvedimento motivato da notificare all'interessato mediante lettera raccomandata. Sono fatti salvi, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali danni arrecati al Consorzio, la denuncia alle autorità competenti nel caso in cui vengano commessi dei reati e l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste nel presente articolo.

ART. 21

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento dovranno essere accertate dal personale adibito dal Consorzio alla sorveglianza e custodia degli impianti.

ART. 22

I verbali di accertamento delle contravvenzioni scritti su carta libera devono contenere:

- 1) - l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono stati redatti;
- 2) - il nome, cognome, qualità e residenza di chi lo redige;
- 3) - l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano.
- 4) - il nome, cognome, domicilio o residenza abituale e le qualità del contravventore, o dei contravventori, quando queste circostanze sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; le dichiarazioni che il contravventore o i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della

contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate.

5) - Le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli artt. 1153 e 1154 del C.C. debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;

6) - l'indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate ove occorra.

Il verbale, firmato da chi ha accertato la contravvenzione, deve essere da questi trasmesso tempestivamente al Consorzio.

ART. 23

Copia del verbale di accertamento della contravvenzione, nel quale dovrà essere precisato se trattasi di prima infrazione o di recidiva, sarà rilasciata al contravventore da parte del dipendente del Consorzio che ha elevato il verbale stesso.

ART. 24

La Deputazione Amministrativa, ricevuto il verbale di accertamento della violazione, ratifica la contravvenzione e commina le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 20, stabilendone l'entità e dandone comunicazione al contravventore mediante raccomandata A.R. Il contravventore può presentare eventuali reclami entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente mediante lettera raccomandata A.R. La Deputazione Amministrativa dovrà pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

ART. 25

Le penalità possono essere versate dal contravventore al Tesoriere del Consorzio, sotto forma di conciliazione, per un importo pari alla metà della sanzione stabilita dalla Deputazione Amministrativa ai sensi dell'art. 24, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di contravvenzione o, in caso di presentazione di reclami, dalla data di ricezione della comunicazione di non accoglimento degli stessi. Trascorsi inutilmente i termini sopra indicati l'ammontare della sanzione pecuniaria sarà iscritto, per la riscossione, nei ruoli di contribuenza di successiva emissione, maggiorato degli interessi legali.

Le penalità previste nell'art. 20 saranno utilizzate dal Consorzio per la gestione del servizio irriguo.

TITOLO V:
CANONI PER L'IRRIGAZIONE

ART. 26

Tutti i proprietari compresi nel perimetro irriguo di ogni impianto ed iscritti nel catasto irriguo indicato nell'art.1 sono tenuti al pagamento di un canone il cui ammontare è fissato dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio e sarà reso di pubblica conoscenza attraverso la pubblicazione nell'albo consortile.

La Deputazione Amministrativa fissa, con apposito provvedimento, l'entità dei canoni unitari, il tipo di tariffazione (monomia, binomia, ecc.), le modalità di applicazione dei canoni per l'irrigazione e la superficie minima per l'applicazione del canone stesso secondo le esigenze di ciascun impianto.

ART. 27

I canoni di irrigazione stabiliti ai sensi dell'art. 26 dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio, saranno successivamente messi a ruolo.

Il ruolo sarà intestato a nome del proprietario che resterà unico responsabile per il pagamento anche nell'eventualità della presenza di affittuari, mezzadri ecc.

Il Consorzio all'inizio di ogni stagione potrà sospendere l'erogazione dell'acqua mediante chiusura degli idranti, nel caso che l'utente non sia in regola con il pagamento del canone irriguo.

TITOLO VI:
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO IRRIGUO

ART. 28

Il funzionamento del servizio irriguo dal 15 maggio al 15 settembre, è affidato all'Ufficio Tecnico che tramite il Capo Ufficio Manutenzione ed irrigazione cura l'organizzazione tecnica per il funzionamento dell'impianto.

Nel periodo di non irrigazione lo stesso curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, delle attrezzature e di ogni opera o mezzo connesso all'impianto stesso, curando anche la custodia e guardiania delle opere.

ART. 29

Il presente Regolamento si applica anche nei riguardi degli utenti del distretto irriguo della Romanella in

Comune di Spoleto, ai quali è stato concesso l'allaccio provvisorio alla rete irrigua in anticipo alla realizzazione delle opere previste nel 4° lotto esecutivo dell'irrigazione della Valle di Spoleto.